

III COMMISSIONE

DECISIONE N.48 DEL 31 MARZO 1980

1. La III Commissione ha preso in esame il d.d.l. della Giunta regionale "Determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio in data 12/7/1978.

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere su detto d.d.l. parere favorevole a maggioranza di voti dei commissari presenti (voto favorevole dei commissari Andretta, Laera, Capozza; voto contrario dei commissari Dell'Aquila e Raimondo), nel testo modificato di cui all'allegato n.1 che fa parte integrante della presente decisione.

3. La III Commissione decide altresì di designare il commissario Andretta ad illustrare in aula la relazione di maggioranza.

sum

Relazione

Collegli Consiglieri,

Il disegno di legge sulla "Determinazione dei Comprensori e costituzione dei Consorzi di Bonifica integrale" realizza un punto importante dell'accordo programmatico sottoscritto dai partiti dell'arco costituzionale e risponde all'esigenza di riordinare e disciplinare la materia relativa alle finalità e modalità di attuazione delle opere di bonifica, alla determinazione dei comprensori, alla costituzione, funzioni ed organi dei Consorzi di bonifica.

Tale accordo programmatico, nella parte relativa all'agricoltura, stabilisce infatti, che, per quanto attiene alla strumentazione operativa, si debba, tra l'altro "procedere alla ristrutturazione dei Consorzi di bonifica trasformandoli in strumenti operativi di attuazione della politica di bonifica regionale". E' evidente quindi che la Regione intende perseguire una politica programmata di bonifica di cui riconosce la permanente validità al fine di predisporre le infrastrutture necessarie, di creare e conservare le condizioni ambientali idonee ad una conveniente utilizzazione delle risorse naturali e delle energie umane disponibili per un equilibrato e costruttivo sviluppo agricolo.

Gli strumenti operativi di tale politica di bonifica regionale sono i Consorzi di bonifica, ai quali, in considerazione dell'esperienza acquisita, della specializzazione conseguita, della disponibilità di personale professionalmente preparato e capace, vengono affidati compiti di rilevante importanza nella programmazione ed esecuzione di opere di bonifica dirette allo sviluppo della produzione agricola, all'irrigazione, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente.

Le note condizioni della nostra Regione non troppo favorevoli, sotto il profilo orografico e pedoclimatico, ad un adeguato sviluppo della produzione agricola, rendono necessari interventi diretti ad utilizzare le risorse idriche disponibili, realizzare opere di sistemazione idrogeologica e i servizi civili (elettricità, acquedotti, ecc. ecc.) essenziali alla vita delle nostre campagne. Poiché, nel momento in cui la Regione si preoccupa di assicurare continuità all'attività di bonifica e riconosce la validità dei Consorzi di bonifica qualificandoli strumenti operativi della sua politica di bonifica regionale, essa intende

riconsiderare la loro costituzione ed il loro funzionamento, la loro rappresentatività, il loro rapporto con gli Enti locali e con altri organismi operativi, eliminando alcuni difetti ed inconvenienti verificatisi nel passato. Perciò, nel disegno di legge sottoposto al nostro esame, assumono particolare significato ed importanza le norme intese ad assicurare un coordinamento dei piani di bonifica con i programmi di sviluppo intersettoriale della Regione, a modificare la rappresentatività consortile realizzando una effettiva democratizzazione con l'introduzione del voto-procapite uguale e personale per ogni consorziato, indipendentemente dalla sua consistenza patrimoniale. Degna di rilievo è altresì la norma che stabilisce i rapporti con altri organismi operativi in modo che, pur in presenza di una pluralità di strumenti operativi, siano chiare la specializzazione e la diversità di compiti e funzioni. Ciò però non deve disattendere l'esigenza di un efficace coordinamento e di un armonico raccordo tra le attività dei vari enti operativi, al fine di evitare di ripetersi di sfasature verificatesi nel passato tra opere di bonifica e piani di sviluppo agricolo.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame risponde quindi all'indicazione dell'accordo programmatico a suo tempo sottoscritto dai partiti dell'arco costituzionale e alla necessità di adeguare i compiti di bonifica alla volontà politica di disporre di strumenti operativi della bonifica regionale, efficientemente rappresentativi delle istanze di base, autenticamente democratici, con compiti specializzati e coordinati con quelli di altri organismi operativi regionali, dotati di organi e di strutture amministrative in grado di assicurare, sotto il controllo e la responsabilità politica della Regione, la puntuale esecuzione di programmate opere di bonifica che valgono a rendere più moderne e più produttive le nostre contrade agricole.

Il disegno di legge, composto di 39 articoli, è suddiviso in cinque capitoli. Il Titolo I stabilisce le modalità per la classificazione e delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica e la costituzione dei relativi consorzi.

Il Titolo II definisce le funzioni dei consorzi di bonifica.

Il Titolo III tratta della costituzione e delle funzioni dei consorzi di I grado.

Il Titolo IV delinea l'organizzazione dei consorzi di bonifica integrale.

Il Titolo V tratta della vigilanza e dei controlli.

Collegli Consiglieri,

il disegno di legge é stato attentamente esaminato dalla 3^a Commissione Consiliare ed approvato dalla maggioranza che ha apportato alcune modifiche al testo originario presentato dalla Giunta. Non sono stati ritenuti fondati dalla stessa maggioranza della Commissione alcuni rilievi concernenti la presunta distinzione tra piani di bonifica e programmi di sviluppo economico agricolo. I Consorzi di bonifica non sono considerati dal disegno di legge soggetti di programmazione, ma strumenti esecutivi. Per quanto riguarda, inoltre, il fatto che il disegno di legge non preveda lo scioglimento dei Consorzi di bonifica montana, non va dimenticato che il richiamato accordo programmatico stabilisce che sulle prospettive ed il ruolo del Consorzio di bonifica montana del Gargano saranno consultati gli organi della Comunità Montana, dei Consorzi comunali interessati e dei contribuenti. Ciò significa che la sorte dei Consorzi di bonifica montana sarà decisa dalla consultazione delle categorie interessate.

Pertanto appare opportuno non ritardare e non rinviare la disciplina dei Consorzi di bonifica integrale in attesa di tale decisione. Né l'approvazione del presente disegno di legge può considerarsi pregiudizievole alle obiettive decisioni che saranno tratte dalla medesima consultazione.

Il disegno di legge viene ora sottoposto all'esame del Consiglio Regionale e se ne raccomanda la sua approvazione, nella convinzione che si tratta di uno strumento legislativo utile e rispondente alle attese ed esigenze di vasti ceti agricoli.

Aurelio Andretta



Bari, 1 aprile 1980.-

III COMMISSIONE

DECISIONE N.48 DEL 31 MARZO 1980

1. La III Commissione ha preso in esame il d.d.l. della Giunta regionale "Determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio in data 12/7/1978.

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere su detto d.d.l. parere favorevole a maggioranza di voti dei commissari presenti (voto favorevole dei commissari Andretta, Laera, Capozza; voto contrario dei commissari Dell'Aquila e Raimondo), nel testo modificato di cui all'allegato n.1 che fa parte integrante della presente decisione.

3. La III Commissione decide altresì di designare il commissario Andretta ad illustrare in aula la relazione di maggioranza.

Allegato n. 1

DISEGNO DI LEGGE

"NORME IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSORI E COSTITUZIONE DEI CONSORZI
DI BONIFICA INTEGRALE"

TITOLO I

Determinazione dei compensori e costituzione dei Consorzi
di bonifica integrale

Art. 1
(Finalità)

La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica integrale, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente. Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale, regionale e consorsoriale, dei programmi e dei piani dei Consorzi di Bonifica, dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane e dei programmi regionali di assetto del territorio e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione, degli Enti locali e di eventuali altri organismi intermedi, in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

*reputa = e favore
DC, centro
PCI e PSI
(consorzi, APD e PKI)*

Art. 1

e. m. *esclusa PCI - est. PCI*
(*omente Colonna*)

(Determinazione dei comprensori)

L → *ecc. Audubon*

Il Consiglio regionale provvede con propria deliberazione alla ^{alla classificazione,} declassificazione ed alla delimitazione dei comprensori di bonifica integrale nonché alle successive modifiche, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e successive modificazioni.

Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si terrà fondamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di unità idrografiche funzionali.

Qualora i provvedimenti di cui al ^{*seconda*} ~~secondo~~ comma interessano i comprensori ricadenti nel territorio di due o più Regioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 73, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

Art. ~~12~~ 11.

(Costituzione dei Consorzi)

Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, cui abbia fatto richiesta almeno il 10% dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 10% della superficie del territorio.

(Costituzione d'ufficio)

In assenza di iniziative degli interessati, i Consorzi possono essere costituiti anche d'ufficio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Le deliberazioni di cui agli artt. ~~1, 2~~ e al presente articolo sono adottate sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al successivo articolo ~~9~~, i Consigli dei Comuni e delle Province, delle Comunità Montane e degli eventuali organismi comprensoriali interessati nonché le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate esistenti nel territorio.

I relativi pareri devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Consiglio adotta il provvedimento.

L'amministrazione dei Consorzi è retta inizialmente da un Commissario assistito da una Consulta di non più di 11 membri, di cui sei scelti su designazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due scelti fra i componenti degli enti locali elettivi ricadenti nel territorio interessato, tre scelti fra tecnici agricoli. Il Commissario e la Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale.

Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie indicate nel successivo art. ~~34~~ -

Il Commissario, nel termine fissato nel decreto di nomina, deve predisporre lo statuto e convocare l'assemblea degli aventi diritto per l'elezione degli Organi istituzionali.

Le spese di costituzione dei Consorzi sono a carico dell'Amministrazione regionale.

AA/14

Articolo 54. 4.

(Raggruppamento Uffici, fusioni, soppressioni e modifiche territoriali)

Con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i Consorzi interessati e il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al successivo articolo 4, si provvede al raggruppamento degli Uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi di bonifica integrale e alla modifica dei loro confini territoriali.

Il parere dei Consorzi interessati dovrà essere espresso entro 60 giorni; trascorso tale termine, la Regione adotta il provvedimento.

Il personale dipendente conserva, comunque, il diritto al posto salvo la sistemazione con la qualifica posseduta presso altro ufficio consortile.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di effettive esigenze di servizio comportanti assunzioni di personale è fatto obbligo ai Consorzi di riservare, in opzione, i posti disponibili al personale di pari qualifica appartenente ai ruoli degli altri consorzi di bonifica operanti in Puglia.

Per i Consorzi interregionali si applicano le norme di cui all'articolo 73, secondo comma, del D. P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

ll

TITOLO II

Funzioni dei Consorzi

Art. 15 *U.*
(Programmi di intervento)

La Regione attua interventi di bonifica nei territori classificati di bonifica integrale in base a programmi pluriennali e stralci annuali predisposti dai Consorzi di bonifica integrale sulla base dei piani generali di bonifica di cui al successivo articolo 6.

Tali programmi sono approvati dal Consiglio regionale e la loro esecuzione è affidata ai predetti Consorzi mediante concessione, stipulata sulla base di criteri da definire in apposito Regolamento regionale.

Amv

Art. 76 n.

(Piano generale di bonifica)

I Consorzi di bonifica integrale provvedono alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la programmazione regionale, con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché con quanto definito nei piani zonali di sviluppo agricolo, come disposto dalla legge regionale 28 ottobre 1977 n. 32.

Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale deve disporre:

a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive;

b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale stabilendo le priorità di esecuzione;

c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità regionali, per l'imposizione di vincoli in difesa dell'ambiente naturale del comprensorio.

Nella predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.

Il piano è depositato presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e negli albi dei Comuni interessati.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso il Consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni. Il Consorzio di bonifica, entro i successivi 30 giorni, trasmette alla Giunta regionale le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.

Alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il piano, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica e il Comitato tecnico scientifico per la programmazione economica regionale di cui al successivo articolo 9, è approvato dal Consiglio regionale che decide sulle eventuali osservazioni.

In caso di inerzia di un Consorzio, la Giunta regionale fissa un termine entro il quale il Consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale.

Decorso inutilmente il termine medesimo, la Giunta regionale promuove la nomina di un Commissario per i necessari adempimenti.

Quando si tratta di piani di bonifica che interessano il territorio di più Regioni, si provvede ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

sum

Articolo ~~87~~ 6.

(Programmi provvisori)

Fino all'approvazione del piano generale di bonifica ~~X~~ gli interventi saranno attuati sulla base dei programmi predisposti dai Consorzi ed approvati - su proposta dell'Assessore all'Agricoltura - dalla Giunta regionale.

X em. 20

ll'

Articolo 18 G.

(Altre funzioni)

I Consorzi di bonifica partecipano alla elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente e di tutela dall'inquinamento.

La Regione può utilizzare i predetti Consorzi quali strumenti di attuazione della politica regionale in difesa dell'ambiente.

Ai Consorzi di bonifica può essere affidato dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti territoriali operanti nel territorio regionale l'esecuzione di opere pubbliche.

11/1

no lu nell'aperta

Articolo ~~10~~ 9 c.

(Comitato regionale)

E' istituito, presso l'Assessorato all'Agricoltura, un Comitato regionale permanente nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera^{zione} della stessa, e composto:

- 1) dal componente della Giunta regionale preposto dal settore agricoltura, in qualità di Presidente;
- 2) da sette tecnici regionali, esperti in materia di bonifica;
- 3) da un rappresentante per ogni Consorzio di bonifica integrale della Regione;
- 4) da un rappresentante dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, designato dal Presidente dell'Ente stesso;
- 5) da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Bonifiche.

Il Comitato ha il compito di studiare i problemi e di dare pareri su argomenti inerenti alla bonifica, alla attività istituzionale dei Consorzi e sui programmi.

La spesa per il funzionamento del Comitato fa carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale.

lu

Dr. em. Anichetta

Art. 10 ~~02.~~

(Oneri a carico dei Consorzi)

Nelle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese di funzionamento dei Consorzi sono tenuti a contribuire i proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, nonché gli affittuari che traggono un beneficio dall'attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

X em. = AS

La ripartizione della quota di spesa è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

I contributi dei proprietari di cui al primo comma costituiscono oneri reali sugli immobili dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta erariale, prendendo grado immediatamente dopo tali imposte.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

Am

Articolo 11 *cs*

(Riparto delle spese)

I Consorzi di bonifica integrale provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, ai sensi del precedente articolo *10*.

Le deliberazioni consortili contenenti le proposte dei criteri di ripartizione della spesa sono depositate presso l'Assessorato all'Agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Foglio annunci legali della Provincia o delle Province interessate.

Contro le deliberazioni sui criteri di riparto è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data del predetto avviso.

Il Consiglio regionale approva ^{propria} ~~con~~ deliberazione i criteri di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente articolo *9*. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione, salvo i congruagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dal Consiglio regionale.

Contro il provvedimento del Consiglio regionale è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale Amministrativo regionale.

Ant

13
Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consolida Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 129

(Concorso della Regione nella spesa delle opere pubbliche)

La spesa di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale è a totale carico della Regione.

Amor

Articolo 113 G

(Manutenzione ed esercizio delle opere)

La manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica integrale saranno attuati sulla base di programmi annuali predisposti dai Consorzi ed approvati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, dalla Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale.

Per gli interventi di cui al comma precedente, da attuarsi nei modi previsti dall'articolo 57 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, l'importo delle concessioni assentite può essere erogato in favore dei Consorzi di bonifica mediante acconti in corso d'opera nella misura sotto indicata:

- 50% dopo l'approvazione del progetto;
- un ulteriore 45% quando i lavori o le forniture eseguite abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo della concessione;
- il restante 5% ad approvazione degli atti di collaudo.

lli

Articolo ~~15~~ 14 *U*

(~~Ob~~lighi dei consorziati)

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

U

Articolo 10/15 ⁰⁹

(Interventi sostitutivi)

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.

Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo, assegnando il contributo previsto dalla legislazione vigente per le opere di miglioramento fondiario.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio di bonifica.

Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza regionale.

I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

Articolo 116 ⁰

(Concorso nelle spese consortili)

In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di bonifica integrale e della opportunità di contenere entro limiti di sopportabilità economica la contribuzione a carico dei privati, la Regione, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere nelle spese di funzionamento dei Consorzi sulla base di analitica e documentata richiesta.

I Consorzi documenteranno nel loro consuntivo le spese sostenute, restando responsabili della utilizzazione dei fondi ottenuti.

Handwritten signature

Handwritten mark

TITOLO III

CONSORZI DI 2° GRADO

Articolo ~~16~~ 17 *u*

(Costituzione)

Il Consiglio regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire, ai sensi dell'articolo 57 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Consorzi di 2° grado, su proposta dei Consorzi di bonifica integrale o dei propri interessati o, in carenza di iniziativa, d'ufficio su proposta della Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente articolo

q.

lit

Articolo 18 ⁵

(Funzioni)

Il Consorzio di 2° grado, costituito a norma del precedente articolo, può adempiere, in sostituzione e per conto dei Consorzi elementari e con organizzazione unitaria, alle funzioni proprie dei Consorzi elementari medesimi con particolare riguardo alla centralizzazione di servizi comuni, quando ciò comporti una migliore efficienza dei servizi stessi. Può altresì provvedere all'esecuzione di opere pubbliche, e, in via eccezionale, anche alla loro manutenzione ed esercizio, nei modi e nei limiti che saranno previsti dallo stesso statuto del Consorzio di 2° grado.

Le spese per il funzionamento del Consorzio di 2° grado e per l'esecuzione di opere e di attività non a totale carico della Regione, sono a carico dei consorziati i cui immobili rientrano nel perimetro consorziale. Alla loro ripartizione e alla loro riscossione provvede il Consorzio di 2° grado con le norme dei precedenti articoli 10 e 11.

Chil

Articolo 20 *19 01*

(Amministrazione)

Il Consorzio di 2° grado costituito a norma dell'articolo ~~17~~ è amministrato da un Consiglio dei Delegati composto da rappresentanti di tutti i Consorzi elementari e da membri di diritto. Questi ultimi sono scelti e nominati con le stesse modalità stabilite al successivo articolo ~~13~~ per i membri di diritto dei Consorzi elementari.

I rappresentanti dei Consorzi elementari sono nominati dai rispettivi Consigli dei delegati.

Il numero complessivo dei membri di diritto non può superare il 20% del numero dei rappresentanti dei Consorzi elementari.

In caso di impedimento i Consiglieri possono essere sostituiti nelle adunanze da persone delegate dal competente organo degli Enti che rappresentano.

Il Consiglio elegge nel suo seno una Deputazione Amministrativa, un Vice Presidente e un Presidente scelti fra i rappresentanti dei Consorzi elementari.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente articolo ed in quelli precedenti della presente legge valgono, per i Consorzi di 2° grado, le norme di legge che regolano la vita dei Consorzi elementari.

Articolo 21^o

(Natura dei Consorzi)

I Consorzi, sia elementari che di 2° grado, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli Statuti.

L'approvazione degli statuti dei Consorzi sia elementari che di 2° grado è effettuata dal Consiglio regionale, che decide ^{anche} sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi stessi, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente articolo 9.

Unil

TITOLO IV

Organizzazione dei Consorzi di bonifica

Art. 22 *22/0*
(Organi)

Sono Organi del Consorzio di bonifica integrale:

- 1) l'Assemblea dei Consorziati;
- 2) il Consiglio dei Delegati;
- 3) la Deputazione Amministrativa;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Articolo ~~23~~ 22^o

(Assemblea)

Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel comprensorio o a un onere derivante da contratto agrario.

Chil

Articolo ~~24~~ ²³

(Consiglio dei Delegati)

Il Consiglio dei Delegati è composto da membri elettivi, ^{nonché} e da membri di diritto, in numero pari al 20% di quelli elettivi. Lo Statuto del Consorzio fisserà il numero dei Delegati elettivi che non potrà essere superiore a 90 ed inferiore a 40 ed indicherà gli altri Enti intermedi di cui alla lettera a).

Sono membri di diritto:

- a) delegati delle Comunità Montane o da altri Enti intermedi il cui territorio ricada totalmente o parzialmente nel perimetro consortile;
- b) delegati dei Comuni che non siano già rappresentati dalle Comunità Montane o da altri Enti intermedi.

I membri di diritto sono nominati dal Consiglio regionale su designazione degli Enti interessati.

Il Consorzio è tenuto a comunicare agli Enti interessati la data delle elezioni almeno 30 giorni prima. I predetti Enti dovranno comunicare alla Regione le proprie designazioni entro i 5 giorni successivi alla data delle elezioni consortili.

Trascorso il termine predetto il Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base delle indicazioni pervenute o d'ufficio in caso di carenza totale di designazioni.

Trascorsi 60 giorni dalla data delle elezioni consortili il Consiglio dei Delegati è validamente costituito, anche se non siano ancora stati designati i membri di diritto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo anche un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in apposita assemblea convocata dal Presidente del Consorzio.

no em. Dell'epurata

Articolo 24⁰⁰

(Elezioni dei delegati)

Ai fini dell'elezione dei delegati i consorziati sono suddivisi, secondo quanto sarà stabilito dallo statuto del Consorzio, in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda del diverso carico contributivo dei consorziati.

Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuzione consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perchè eccedenti la metà dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati dovranno ^{essere} presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione.

Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, avrà conseguito il maggior numero di voti andranno assegnati i $\frac{2}{3}$ dei delegati spettanti ad ogni sezione.

Unil

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consultiva Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto, al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata.

In questo caso, in deroga al precedente settimo comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Sia nell'ipotesi del settimo comma, sia in quella del nono comma del presente articolo, in caso di parità di voti risulterà eletto colui che risulta più anziano di età.

W

Articolo 25⁰¹

(Individuazione fasce di contribuenza) a)

L'individuazione delle contribuenze di cui al precedente articolo 24 è effettuata con deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio, approvata dalla Regione.

Per i Consorzi di nuova istituzione e per quelli che non abbiano ancora emesso i ruoli di contribuenza, in via transitoria e fino a quando non saranno emessi tali ruoli, il "parametro contribuenza" per la determinazione delle categorie di cui al primo comma dell'articolo 24 è sostituito con il "parametro superficie", ferme restando tutte le modalità contenute negli articoli 24 e 26.

lll

Articolo 2126 *es*

(Diritto al voto)

Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal ~~curatore~~ *curatore* o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Uil

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 28 *37* *CA*
(Ricorsi)

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati all'Assessorato all'Agricoltura entro 8 giorni dalla data di svolgimento. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere depositati presso la Presidenza della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

La Regione decide sui ricorsi entro 60 giorni dalla data di deposito e può provvedere anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni.

ANM

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Articolo 29²⁸ ^{es}

(Durata del Consiglio)

Il Consiglio dei delegati resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I delegati elettivi che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei membri di diritto provvede la Regione.

fil

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 30 ^{29 Cs}

(Nomina del Presidente e della Deputazione)

Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente della Deputazione fra i propri membri elettivi e gli altri componenti della Deputazione rispettando la proporzione fra i membri elettivi e di diritto stabilita dall'articolo 23, primo comma.

Fra i membri della Deputazione amministrativa sono eletti uno o due vice Presidenti.

La Deputazione resta in carica 5 anni.

Am

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. ~~27~~ **30** ⁹
(Delegato della Regione)

La Giunta regionale nomina un suo delegato a far parte con voto deliberativo degli Organi amministrativi dei Consorzi di bonifica integrale, nonché dei Consorzi di 2° grado ovvero della Consulta in caso di amministrazione commissariale.

RENDA

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Articolo ~~32~~ ³¹ *0*

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza dell'Ente. Presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione amministrativa. Esercita tutte le altre funzioni a norma dello Statuto dell'Ente.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e membro della Deputazione hanno la durata di 5 anni.

Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali sono rimborsate le spese di viaggio e ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata. E' facoltà del Consiglio determinare la corresponsione di un gettone di presenza determinandone l'ammontare, ed eventuali altri emolumenti.

llt

AMM

Articolo ~~23~~ ³² ^{0.}

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dal Consiglio dei delegati anche tra non consorziati. Almeno uno dei membri effettivi dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

La Giunta regionale, prima della elezione del Collegio, può designare, tra persone particolarmente esperte nella materia, uno dei membri effettivi, cui spetterà la Presidenza del Collegio.

no em. Dell'Espresso

ARTICOLO V
VIGILANZA E CONTROLLI

Articolo ~~24~~ 33 n.

(Tutela e vigilanza)

Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di Bonifica Integrale sono esercitate dalla Regione nei modi stabiliti dalla presente legge, salvo quanto disposto dai successivi articoli 34, 35 e 36.

BLR

Articolo 34⁴.

(Amministrazione Commissariale)

Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, può disporre lo scioglimento degli Organi di amministrazione dei Consorzi.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario regionale incaricato dell'Amministrazione dell'Ente. Il Commissario deve convocare entro i termini fissati dallo stesso decreto l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Commissario regionale rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Il Commissario regionale è assistito da una Consulta di non più di 11 membri nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione^{zione} del Consiglio regionale, osservando i criteri di cui al quarto comma dell'art. 3.

Tale Consulta esprime parere obbligatorio nelle materie sottoindicate:

- a) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) convocazione dell'Assemblea per il ripristino dell'Amministrazione ordinaria;
- c) provvedimenti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947;
- d) statuto consortile e relative modifiche;
- e) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle opere che non siano comprese nello stesso piano;
- g) programmi di attività del Consorzio;

- h) criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
 - i) bilancio preventivo e variazioni;
 - l) bilancio consuntivo;
 - m) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
 - n) partecipazioni ad Enti, Società od Associazioni.
-

Plu

Articolo 30 ~~30~~ 35/92

(Controlli)

Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli statuti consorziali, i regolamenti di amministrazione e i criteri di riparto degli oneri consorziali.

Sono sottoposti al visto di legittimità della Giunta regionale:

- 1) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- 2) i conti consuntivi;
- 3) le assunzioni di mutui.

Per le deliberazioni adottate dai Consorzi interregionali saranno presi accordi tra le Regioni interessate, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, 616.

Emilio Belli

Articolo 31 36 0

(Deliberazioni)

Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia all'Assessore all'Agricoltura.

Se dall'esame delle deliberazioni l'Assessore rilevi delle irregolarità ne riferisce per i provvedimenti di competenza agli Organi della Regione.

Il visto o l'approvazione si intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Emilio

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consolida Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca, acque interse, Caccia

Art. 38 / 37 01.

(Norma transitoria)

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge,
e purchè non in contrasto con essa, trovano applicazione le norme del
R.D. 13 febbraio 1933 n.215 e successive modificazioni.

Ravva

2
Articolo ~~29~~ 38 c.
(Norma finale)

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi dovranno adeguare i propri statuti alle norme della presente legge.

dit

NO em. dell'Assemblea (art. 60)

Legge = e. magg.
contro per
art. 1101
(Consente Colm.)

→ Circolotta = usanza: come sopra